



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VACCIANO, Maurizio ROMANI, MOLINARI, PEPE, SANTANGELO, AIROLA, DONNO, BENCINI, SERRA, BOTTICI e BATTISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2013

Modifica all'articolo 117-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per la riduzione dei costi gravanti sui cittadini in seguito ai rapporti di affidamento creditizio

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si intende modificare l'articolo 117-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (cosiddetto testo unico bancario) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; si provvede in particolare ad integrare il comma 1 dell'articolo 117-*bis*, relativo alla «remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti», in modo da vincolare l'applicazione della commissione a carico dei beneficiari dei contratti di apertura di credito, esclusivamente al reale utilizzo delle somme messe a disposizione dagli istituti di credito ed esclusivamente per il trimestre (o i trimestri) in cui tale utilizzo si concretizza.

Si ricorda in particolare, che l'articolo 117-*bis* è stato inserito dal legislatore nel testo unico bancario con l'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62.

Come noto l'articolo 6-*bis* del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ovvero il cosiddetto «Decreto Salva Italia», ha disciplinato la commissione di massimo scoperto e introdotto la nuova commissione di istruttoria veloce mediante l'inserimento dell'articolo 117-*bis* («Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti»).

Successivamente, con decreto-legge n. 29 del 2012, convertito con legge del 18 maggio 2012, n. 62, il Governo ha rimesso mano alle commissioni di massimo scoperto, dichiarandone la nullità di principio ma in-

troducendo una serie di deroghe, alla stessa nullità, con la nuova formulazione dell'articolo 117-*bis* del testo unico bancario.

La commissione di massimo scoperto, se in linea di massima viene dichiarata nulla, in realtà può essere introdotta in alcuni contratti, qualora sia rispettato il limite dello 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. La previsione vale solo per le imprese e professionisti, visto che la legge di conversione introduce il principio secondo il quale l'articolo 117-*bis* del testo unico bancario non si applica alle «famiglie consumatrici» titolari di conto corrente.

In base alla legislazione vigente, il primo comma dell'articolo 117-*bis* del testo unico bancario, introduce dei limiti precisi agli oneri che le banche possono caricare sul cliente in occasione della stipula di contratti di apertura di credito; la norma ha non solo la funzione di rendere immediatamente percepibile il costo del credito, a fronte dell'oscurità dei vecchi contratti, ma anche di ovviare alle prassi bancarie che negli ultimi tempi stavano abbandonando la commissione di massimo scoperto a favore di voci di costo variamente denominate ed incidenti in misura ancora più pesante sul costo del denaro. D'ora in poi, dunque, nessuna ulteriore voce di costo rispetto alla commissione onnicomprensiva di affidamento – calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento – ed al tasso di interesse debitore sulle somme prelevate (*rectius*: utilizzate) potrà essere conteggiata a carico del cliente, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli

interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento.

La commissione di massimo scoperto, di fatto, rappresenta il corrispettivo pagato dal cliente per compensare la banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto.

Nella pratica bancaria era dato individuare due differenti metodi di calcolo di tale corrispettivo: un compenso dovuto allorché il saldo del cliente risulti debitore oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento; un compenso parametrato alla somma resa disponibile dall'intermediario ma non utilizzata dal cliente.

La nuova normativa ha posto alcuni limiti alle banche nell'addebitare al cliente la commissione di cui sopra. Essa difatti prevede che il massimo scoperto (nella pratica corrente sostituito dalla commissione disponibilità fondi o simili):

a) è l'unico onere che può essere addebitato al cliente nei contratti di apertura di credito;

b) deve essere calcolata in misura proporzionale alla somma messa a disposizione, alla durata dell'affidamento e al tasso debitore calcolato sugli importi realmente utilizzati;

c) non può essere superiore allo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione (cosiddetto tetto massimo).

Nel caso di conti con fido («affidati»), la banca, al momento dell'apertura del conto, mette dunque contabilmente a disposizione una somma di denaro aggiuntiva rispetto a quella presente sul conto, che il cliente può usare per fare pagamenti che transitano dal conto stesso. Sul fido si paga ogni trimestre, indipendentemente dal reale utilizzo dello stesso, la «commissione di disponibilità fondi», pari al massimo allo 0,5 per

cento del fido. Occorre tuttavia rilevare come in alcuni casi, seppure tale commissione venga riportata nei documenti di sintesi, periodicamente spediti al cliente, sia poco chiaro il meccanismo di applicazione e ancor meno trasparente il conteggio eseguito dalla banca che provvede a riportarla nello scalare di conto corrente, assieme a tutte le altre competenze, oppure addebitarla direttamente in conto corrente, senza far comprendere su cosa venga calcolata.

In un momento come quello attuale di intensa crisi economica e di costante erosione dei risparmi, avere un fido non è più una libera scelta, quanto piuttosto un'esigenza.

Esigenza ancor più marcata per quanti svolgendo attività imprenditoriale e commerciale, si trovano costantemente ad affrontare ritardi nei pagamenti persino, come ben sappiamo, da parte delle pubbliche amministrazioni.

Appare dunque particolarmente iniquo, specie alla luce delle suesposte considerazioni, prevedere per gli istituti di credito, la remunerazione della semplice possibilità data al cliente di avere o di utilizzare un fido.

La finalità del presente disegno di legge è appunto quella di eliminare tale iniquità, vincolando il pagamento della commissione di disponibilità fondi all'effettivo utilizzo degli stessi da parte della clientela e limitandone contestualmente l'ambito temporale di applicazione.

L'articolo 1 del presente provvedimento prevede innanzitutto una modifica del comma 1 dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che sancisce l'applicabilità della commissione di disponibilità fondi (o comunque definita), solo nel caso di effettivo utilizzo della somma messa contabilmente a disposizione del cliente ed esclusivamente nel trimestre in cui tale utilizzo si concretizza.

Con il comma 2 dell'articolo 1 si prevede inoltre che i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge siano adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data.

L'articolo 2 del presente disegno di legge, infine, prevede l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 117-bis del testo unico bancario)

1. Il comma 1 dell'articolo 117-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. La commissione è applicabile solo in caso di effettivo utilizzo della somma messa a disposizione del cliente ed esclusivamente con riferimento al trimestre in cui tale utilizzo si concretizza. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma stessa».

2. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

